

# ROSMINI POLITICO TRA UNITA' E FEDERALISMO

XIX CONVEGNO SACRENSE

## *Il costituzionalismo albertino e il costituzionalismo rosminiano*

MARIO CIOFFI

[La presente bozza di relazione deve ancora essere rivista e corretta dall'Autore per gli Atti. NdR].

### Lo statuto albertino



Come quasi tutte le costituzioni italiane del 1848, lo Statuto albertino, che nella denominazione richiamava gli antichi statuti comunali, non era frutto di una rivoluzione o di una deliberazione popolare o di una scelta di tipo costituente. Concesso e promulgato il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto Re di Sardegna sotto la pressione dell'opinione pubblica, lo Statuto esprimeva il costituzionalismo moderato sostenuto dalla corrente politica liberale che aveva il più convinto assertore in Cesare Balbo, nominato dal sovrano capo del primo ministero costituzionale. Nei suoi 81 articoli la carta albertina tendeva a perpetuare la politica liberale del giusto mezzo tra la monarchia e la società civile, non metteva in discussione il fondamento del potere regio, ed era un ideale punto medio tra le costituzioni eccessivamente imperniate sul principio monarchico e quelle, come la belga,

aperte ad un ruolo accentuato del Parlamento. Essa esprimeva in sostanza un patto di mutua difesa tra le forze conservatrici (monarchia, nobiltà, clero) e la classe borghese, unite contro la minaccia della rivoluzione sociale. Questa sorta di patto tra conservatori illuminati e riformisti moderati ebbe l'effetto di isolare le ali estreme, quella reazionaria e quella radicale.

Modellato sulla costituzione francese del 1830 e, parzialmente, su quella belga del 1831, lo Sta-

tuto sardo, che diventerà poi lo Statuto del Regno d'Italia, era un testo assai moderato, aperto solo in parte alle istanze di democratizzazione dello Stato, ma pur sempre radicalmente innovativo rispetto al regime della Restaurazione, che esprimeva l'assolutismo regio ed illiberale. Qualificato nel preambolo come «Statuto e Legge fondamentale, perpetua e irrevocabile della monarchia», esso non era affatto immutabile, trattandosi di una costituzione elastica, non rigida, e di fatto è stato più volte modificato dal Parlamento, non essendosi mai ritenuto necessario, a tal fine, creare un apposito potere costituente o alcun procedimento speciale di revisione, ritenendosi sufficiente la legge ordinaria.

La novità sostanziale rispetto al regime precedente era costituita dalla presenza di una Camera dei deputati elettiva accanto ad un Senato di nomina regia, e dal fatto che il Re autolimitava il proprio potere ed accettava di condividere con il Parlamento la potestà legislativa. Le modalità di elezione della Camera dei deputati furono stabilite da una apposita legge che legava il diritto di voto al possesso di un censo piuttosto elevato, per cui i cittadini con diritto di voto rappresentavano una minima parte della popolazione (inizialmente circa il 2%). La Camera aveva dunque, di fatto, una rappresentatività molto limitata. A sua volta il Senato era composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, scelti tra gli appartenenti a categorie determinate (Arcivescovi e vescovi, dignitari e alti funzionari dello Stato, personalità eminenti per servizi resi o meriti particolari, grandi contribuenti alle finanze statali). La mancanza di un tetto al numero dei senatori avvantaggiava il sovrano che, all'occorrenza, poteva procedere a nuove nomine che avrebbero influito nelle dinamiche parlamentari.

Lo Statuto proclama la religione cattolica «la sola religione dello Stato» (art. 1), sancisce che il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere, il Senato e la Camera dei deputati (art. 3). L'iniziativa legislativa compete al sovrano e a ciascuna delle camere (art. 10), mentre il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re (art. 5). Lo Stato è retto «da un Governo monarchico rappresentativo» (art. 2) strettamente dipendente dal sovrano, dalla cui fiducia esso trae la sua legittimità. Il Re nomina e revoca i ministri, che sono responsabili solo di fronte al sovrano. La costituzione albertina non prefigura dunque un regime parlamentare di tipo britannico, nel quale il governo dipende dalla fiducia delle camere (anche se, per impulso del Cavour, ben presto si affermerà, prima nello Stato Sardo e poi nell'Italia unita, una prassi di tipo parlamentare, durata fino alla fine del regime liberale), né sancisce il principio della separazione dei poteri, tipico delle costituzioni americana e francesi.

Lo Statuto riconosce e sancisce a tutti i sudditi i diritti e le libertà tipiche del coevo costituzionalismo liberale: eguaglianza giuridica, godimento dei diritti civili e politici, libertà individuale, inviolabilità del domicilio, libertà di stampa, di riunione, di religione, nonché il diritto di proprietà, tutti peraltro sistematicamente subordinati alle leggi che li disciplinano e che costituiscono un limite invalicabile ai diritti stessi (artt. 24-32).

## Il costituzionalismo rosminiano

I precedenti studi politici e giuridici fatti, consentirono a Rosmini di non trovarsi impreparato dinanzi agli avvenimenti italiani del 1848. In quello stesso anno egli approntò proposte costituzionali pensate per le varie contingenze, ma soprattutto per l'Italia che cominciava ad incamminarsi verso la sua unità politica. Oltre al frammento *Della naturale costituzione della società civile*, rielaborazione di un nucleo originario del 1826-1827 e logico e cronologico precedente di tutti i progetti rosminiani di costituzione, videro la luce i *Progetti di costituzione per lo Stato romano*; *La Costituzione*

*secondo la giustizia sociale con un'appendice sull'unità d'Italia; La Costituente del Regno dell'Alta Italia*.<sup>1</sup>.

### *La naturale costituzione della società civile*

Rievocando, in qual fatidico anno, i termini del pensiero politico come gli si era presentato negli anni giovanili, Rosmini fa l'ipotesi di una moltitudine di uomini che, proponendosi di costituirsi in società, vada in cerca della «costituzione migliore», trovandola in quella che si può definire come la più *naturale*: «naturale è all'uomo l'essere ragionevole: quindi naturale deve dirsi quella società di uomini che è costituita secondo ragione»<sup>2</sup>. La costituzione migliore è *naturale*, in quanto fondata sulla ragione e sulla natura delle cose, *giusta* e *regolare*. La giustizia attiene al diritto naturale, la regolarità, che a sua volta deve essere dedotta dal principio della giustizia, riguarda la modalità dei diritti variabile in base alla valutazione costante del fine e dei mezzi fatta dal legislatore. Giustizia e regolarità formano la «giustizia sociale», la particolare giustizia che «si applica a determinare le forme e le leggi della società» ed è «anteriore alla società, ad ogni società»<sup>3</sup>. La giustizia sociale, alla quale si riducono le due qualità della società naturale, giustizia e regolarità, è il valore fondante di tutto il costituzionalismo di Rosmini, come è esplicitato in questa sua affermazione: «La costituzione della società si può dedurre in tutta la sua estensione da un principio unico, cioè dal principio della giustizia sociale. E da questo principio appunto noi ci proponemmo di dedurla»<sup>4</sup>.

Poiché i principi rischiano di rimanere senza effetto se non adeguatamente supportati, egli sottolinea che la società civile «non può avere il carattere della giustizia se non ha buone leggi e buoni tribunali», mentre l'altro carattere, la regolarità costituzionale, si riduce «all'ottima organizzazione del potere legislativo e della magistratura»<sup>5</sup>. Una costituzione è insita nella natura stessa della società, e Rosmini aveva avvertito la necessità di una «Magna Carta» che compendiasse «la costituzione naturale della società civile»<sup>6</sup>.

Convinto costituzionalista, vedeva nella costituzione lo strumento per edificare le nuove società civili e sancire il definitivo passaggio dalla società signorile a quella di uomini liberi. Ne esaltava pertanto il ruolo fondamentale ai fini della pacifica ed ordinata convivenza ed invitava i vari sovrani, incluso lo stesso Pontefice quale capo di Stato, a concedere la costituzione, che avrebbe significato la presa d'atto dell'inarrestabile avanzata delle democrazie liberali, il riconoscimento del ruolo preminente della persona rispetto alle istituzioni, e la garanzia dei diritti personali nei loro confronti. Negare la costituzione avrebbe invece significato il permanere, sia pure in forma occulta, dell'ingiustizia e del dispotismo anche nelle nascenti democrazie.

### *Progetti di costituzione per lo Stato Romano*

L'attenzione dell'abate filosofo si svolgeva in primo luogo agli avvenimenti dello Stato della Chiesa e, informato del fatto che Pio IX intendeva concedere la costituzione, invitava a ponderare

- 
1. Il frammento *Della naturale costituzione della società civile* nella versione aggiornata del 1848 può leggersi in A. ROSMINI, *Filosofia della politica*, a cura di S. Cotta, Rusconi, Milano 1985. I *Progetti di costituzione per lo Stato romano* si trovano in A. ROSMINI, *Progetti di costituzione*, a cura di C. Gray, Bocca, Milano 1952. *La Costituzione secondo la giustizia sociale* e *La Costituente del Regno dell'Alta Italia* sono leggibili in A. ROSMINI, *Scritti politici*, a cura di U. Muratore, Edizioni Rosminiane, Stresa 1997.
  2. *Della naturale costituzione della società civile*, p. 667.
  3. Ivi, p. 669.
  4. Ivi, pp. 668-669.
  5. Ivi, p. 676.
  6. Ivi, p. 676.

bene le cose: «Roma o non deve fare nulla di più di quel che ha fatto, ovvero deve fare un'opera romana, originale, degna del Re Pontefice, che possa servire d'esempio a tutto il mondo». E aggiungeva: «Una Costituzione di questa natura vorrei io proporre»<sup>7</sup>. Contrario all'idea di introdurre nello Stato della Chiesa una costituzione simile a quelle degli altri Stati italiani modellate sulle francesi, Rosmini pensava di potervi introdurre un proprio modello costituzionale che, salvo alcune peculiarità dovute alla atipicità della posizione del Pontefice rispetto agli altri sovrani, rifletteva le proprie teorie sistematizzate nella *Costituzione secondo la giustizia sociale*. A tal fine, sotto l'incalzare degli avvenimenti, si affrettò ad elaborare un abbozzo di costituzione per lo Stato romano, che però giunse a Roma solo dopo che lo statuto pontificio era già stato promulgato.

Nel progetto, del marzo del 1848, il Roveretano suggeriva al Pontefice di adottare, e proporre a sua volta l'adozione agli altri sovrani italiani, leggi e consuetudini quanto più possibile uniformi. L'uniformità legislativa avrebbe rappresentato di per sé un decisivo contributo all'unità della nazione, senza che ne derivasse alcun pregiudizio per l'indipendenza e sovranità del Papa-Re. I cardini di questa uniformità costituzionale auspicata nel progetto erano due: condivisione del potere legislativo tra il sovrano pontefice e due Camere rappresentative degli interessi, una dei proprietari maggiori, l'altra dei minori, entrambe elette col voto proporzionale all'imposta pagata allo Stato; istituzione di un tribunale di giustizia politica, di triplice istanza e con al vertice la Suprema Corte di giustizia, identificata nel Sacro Collegio cardinalizio, al fine di assicurare la tutela dei diritti individuali contro gli eventuali abusi del potere legislativo.

Nelle intenzioni dell'Autore, il progetto per lo Stato romano poteva rappresentare una terza via tra gli anticostituzionalisti da un lato ed i sostenitori degli statuti di tipo francese dall'altro, che avrebbe potuto conciliare tutte le altre posizioni e salvaguardare il potere temporale del Papa<sup>8</sup>. All'autorità religiosa spettava la competenza esclusiva nelle materie ecclesiastiche e il diritto di fissare i limiti entro cui le Camere potevano legiferare nelle materie cosiddette miste. Come ulteriore garanzia per la Chiesa, infine, l'elettorato passivo era riconosciuto ai soli cittadini cattolici. Era previsto comunque un ampio riconoscimento dei diritti individuali, tra cui la libertà di stampa ed associazione, e l'assoggettamento dei beni ecclesiastici all'imposizione tributaria statale<sup>9</sup>.

### *La Costituzione secondo la giustizia sociale*

Nel marzo del 1848 Rosmini pubblica a Milano *La Costituzione secondo la giustizia sociale*, «dedotta dalla natura della società civile e dal diritto che ad essa presiede»<sup>10</sup>, somma del suo pensiero politico-costituzionale e rielaborazione organica del progetto per lo Stato romano, ripensato come prototipo di costituzione applicabile ai vari Stati italiani.

---

7. Lettera a don Carlo Gilardi del 25 febbraio 1848, in *Epistolario Completo*, Pane, Casale 1887-1894, vol. X, p. 257.

8. L'intendimento conciliatore è esplicitamente affermato nelle considerazioni generali conclusive della *Costituzione secondo la giustizia sociale*: «Questa costituzione tiene la via di mezzo fra tutti i sistemi: li concilia tutti, concilia tutte le opinioni ragionevoli» (p. 247).

9. Ben diversa dallo Statuto pontificio e dai progetti rosminiani fu l'effimera costituzione della Repubblica Romana promulgata il 3 luglio 1849 nell'imminenza della capitolazione, espressione degli ideali democratici e modello alternativo alle costituzioni liberal-moderate, dalle quali si differenzia radicalmente nei principi fondamentali ispirati agli ideali di uguaglianza e sovranità popolare («la sovranità è per diritto eterno nel popolo»), per l'adozione del suffragio universale (artt. 17 e 20), e l'attribuzione alla sola Assemblea, costituita dai rappresentanti del popolo, del potere legislativo (art. 29).

10. *La Costituzione secondo la giustizia sociale*, p. 243. L'opera fu messa all'Indice nel 1849 unitamente alle Cinque Piaghe della santa Chiesa.

Riflettendo sulle nuove democrazie liberali, Rosmini distingueva anzitutto, d'accordo col Tocqueville, tra la democrazia americana e quella francese. La prima si era formata mano a mano sui bisogni reali della popolazione e non era inquinata dall'anticlericalismo, non essendovi nel nuovo mondo, diversamente che nel vecchio, le condizioni per la dannosa collusione di potere tra Chiesa e assolutismo monarchico. La seconda, in quanto espressione di una teoria, si rivelava artificiale e mostrava insofferenza per l'alleanza tra trono ed altare. In sostanza egli ravvisava due tipologie di costituzioni: «le une formate brano a brano, senza un disegno premeditato, rappezzate e rattoppate incessantemente secondo il contrasto delle forze sociali e l'urgenza degli istinti e dei bisogni popolari; le altre create d'un solo tratto, uscite belle e compiute come una teoria dalla mente, come Minerva dalla testa di Giove. Quelle sono poste in atto prima che scritte, queste prima scritte che poste in atto»<sup>11</sup>.

Le costituzioni anteriori al 1789, osservava Rosmini, appartengono per lo più al primo tipo (costituzione della Repubblica Veneta, costituzione inglese), mentre le successive, modellate su quelle francesi, erano costruite a tavolino e appartenevano perciò al secondo tipo. Avverso ad ogni forma di astrattismo e volontarismo, egli rilevava come la costituzione inglese fosse opera degli avvenimenti e pertanto "un fatto", mentre quella francese era frutto di un lavoro speculativo, e quindi "una teoria": «La Francia della Rivoluzione, indignata col passato, esclusi i fatti anteriori, prese la prima una carta bianca, vi scrisse su una Costituzione, e comandò alla nazione di darle eseguimento. Voler sottomettere il fatto alla ragione, la pratica alla teoria fu un generoso pensiero», però «la riprova della verità e perfezione d'una teoria politica sta nel fatto conseguente»<sup>12</sup>.

Dati alla mano, il Nostro dimostra che le costituzioni di tipo francese, che i sensisti volevano introdurre in Italia, erano cronicamente instabili per l'incapacità di garantire la giusta composizione dei conflitti sociali che erano all'origine della precarietà. Esse inoltre rischiavano esiti contrari a quelli sperati, e ciò a motivo di due vizi radicali da cui erano affette: il cattivo rapporto tra potere politico e ricchezza, e la mancanza di giustizia politica che non garantiva il riconoscimento dei diritti della persona nei confronti dello Stato. Quest'ultimo vizio perpetuava il principio di signoria col suo dispotismo nelle nuove apparenti democrazie, e sottometteva la religione agli interessi politici, privando la Chiesa della sua libertà.

Oltre allo spirito anticlericale, eredità di Voltaire e dell'illuminismo, altro grave difetto delle democrazie di stampo francese, sempre secondo Rosmini, era il concetto di *volontà generale* teorizzato dal Rousseau come espressione concreta della maggioranza, un concetto vago ed astratto che, per la sua indeterminatezza, recava in sé il germe del dispotismo che intendeva combattere.

La Costituzione consta di 92 articoli e si caratterizza per i due cardini sui quali poggia, e cioè il voto proporzionato alla proprietà e il *Tribunale politico*. Essa prevede una doppia rappresentanza: quella delle proprietà, assicurata da due Camere legislative di egual numero di membri, elette dai soli proprietari contribuenti, una dai proprietari maggiori, l'altra dai proprietari minori; quella dei diritti personali, affidata al Tribunale politico, eletto a suffragio universale ed eguale. La Costituzione riconosce dunque due distinti ordini di diritti, quelli di libertà, eguali in tutti e garantiti da giudici eletti con suffragio universale, e quelli di proprietà, ineguali e garantiti da governanti eletti dai possidenti<sup>13</sup>.

---

11. Ivi, p. 45.

12. Ivi, p. 45.

13. Il Bulferetti così spiega il senso della doppia rappresentanza: «Nella società civile non gli uomini sono rappresenta-

«Due - afferma Rosmini - sono i bisogni della società, due li scopi di ogni Governo: la giustizia e l'utilità. Tutti i diritti degli uomini si riducono a due gruppi, al gruppo di quelli che si raccolgono sotto il nome di *libertà*, e sono il libero onesto esercizio di tutte le facoltà, e al gruppo di quelli che si raccolgono sotto il nome di *proprietà*. Le Costituzioni moderne difettano per l'uno e per l'altro capo. Esse non rendono giustizia a tutti, poiché contro il potere politico le minorità e gli individui non hanno alcun giuridico richiamo: non avvi tribunale a cui possano ricorrere nel caso di violata giustizia. Il potere legislativo si suppone infallibile, e perciò gli si dà l'onnipotenza; all'incontro la giustizia verso le minorità può essere violata anche nella formazione delle leggi. Esse non guarentiscono bastevolmente né sviluppano equamente le proprietà dei cittadini, il cui complesso forma la ricchezza della nazione»<sup>14</sup>. I rimedi a questi vizi originari e radicali sono: «1. l'istituzione di tribunali di giustizia politica; 2. il voto elettorale proporzionato all'imposta diretta che ciascun cittadino paga allo Stato. L'uno tutela i cittadini contro qualunque ingiustizia, anche commessa in nome del potere, in nome della legge; l'altro promuove tutte le oneste utilità a favore di tutti equamente e proporzionalmente»<sup>15</sup>.

Rosmini prende le distanze dalle costituzioni moderne che non tutelano efficacemente i diritti di libertà e quello di proprietà: «Tutte le Costituzioni modellate alla francese lungi dall'essere liberali, siccome professano, nascondono il più enorme assolutismo nel loro seno. Lungi dall'essere fondate sui principi del diritto, sono dedotte dai principi di una filosofia utilitaria e sensistica, che a un calcolo, sempre sbagliato, di pubblica utilità, sacrifica la ragione, l'onestà, la giustizia. Lungi dall'essere conformi alla natura dell'uomo e della convivenza sociale, sono il dettato e l'espressione di astrazioni vane e di teorie inapplicabili alle realtà sociali»<sup>16</sup>. La tutela della proprietà e la sua effettiva inviolabilità, sancita nell'art. 27, è un caposaldo della costituzione da lui progettata, che prevede un sistema elettorale proporzionale alle imposte pagate allo Stato. Per giustificare questo sistema, radicalmente contrastante con quello del suffragio universale basato sul voto personale ed eguale dei cittadini, il Roveretano parte da un presupposto: «Gli uomini sono uguali per ciò che riguarda il diritto naturale, ma non ne viene mica che debbano essere uguali anche in una società che stringono fra loro»<sup>17</sup>. Per lui all'eguaglianza naturale non corrisponde quella sociale: tutti, anche i non proprietari, anche i non contribuenti, godono di elettorato passivo, ma solo coloro che pagano l'imposta hanno il diritto di voto. La sua costituzione pertanto conferisce la rappresentanza politica ed il potere decisionale solo a coloro dalle cui proprietà vengono tratte le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dello Stato, e ciò perché solo il mantenimento in ogni cittadino dell'equilibrio fra la proprietà ed il potere può dare alla società pace e stabilità: «Colui che conferi-

---

ti, ma i diritti a essi appartenenti: alla organizzazione dello stato partecipano solo quelli che hanno diritti da tutelare: se i nullatenenti fossero al governo, non si presenterebbe loro come molto allettante una politica di rapina? Essi hanno il diritto che la loro personalità possa liberamente esplicarsi, ma non hanno interessi come i possidenti: hanno, cioè, diritto a una rappresentanza di diritti ("passiva"), ossia a una difesa repressiva in caso di turbative, mentre i secondi hanno diritto anche a una rappresentanza d'interessi ("attiva"), consistente nella possibilità di determinare positivamente l'accrescimento e lo sviluppo dei diritti. La prima rappresentanza si realizza col tribunale politico, che salvaguarda la sicurezza e la giustizia, e corrisponde all'uomo essere morale; la seconda coll'amministrazione, che cura l'aumento dei diritti, l'utilità, e corrisponde all'uomo come essere sensibile. Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere di eleggere i membri del tribunale politico, i soli possidenti quelli dell'amministrazione» (L. BULFERETTI, *Antonio Rosmini nella Restaurazione*, Le Monnier, Firenze 1942, pp. 225-226).

14. La Costituzione secondo la giustizia sociale, p. 50.

15. Ivi, p. 51.

16. Ivi, p. 52.

17. Ivi, p. 181.

sce di più nel fondo sociale deve essere a parte di maggiori utili, e conseguentemente deve influire di più nel regolamento della società, nella quale egli è più interessato. Il contrario si oppone evidentemente al buon senso e alla giustizia»<sup>18</sup>.

Alla stessa logica equilibratrice risponde la previsione di due distinte Camere legislative, composte di egual numero di membri, la prima eletta dai proprietari maggiori, la seconda da quelli minori (artt. 50-52). In tal modo le due classi di proprietari, esercitando un reciproco controllo, limitano la propensione a prevaricare l'una a danno dell'altra. L'intesa delle due Camere, necessaria per l'approvazione delle leggi, finisce per tradursi in una «naturale transazione»<sup>19</sup>, perché i rappresentanti dei due opposti interessi trovano vantaggioso farsi reciproche concessioni, con vantaggi e svantaggi equamente ripartiti.

L'idea stessa del voto proporzionato all'imposta, e quindi alla ricchezza, attirò numerose critiche a Rosmini, che rimase irremovibile, convinto com'era che la stabilità dello Stato e la reale garanzia dei diritti di libertà fossero conseguibili solo con il suo sistema elettorale: mai si sarebbe avuta una piena giustizia di governo senza una costituzione che poggiasse sul tribunale politico e sul diritto elettorale proporzionato all'imposta. E scriveva al Pestalozza, che gli aveva rappresentato le numerose critiche: «Non deve far meraviglia che molti non intendano la giustizia e l'attualità del voto proporzionale: prima d'intenderla conviene che succeda nelle teste una gran metamorfosi, opponendosi egli ai pregiudizi più inveterati»<sup>20</sup>. Alle perplessità per la privazione del diritto di voto per i non contribuenti, il Nostro opponeva che il voto anche a costoro avrebbe significato una ingiusta lesione della proprietà.

Rosmini distingue anzitutto tra rappresentanza illusoria e effettiva, e convinto che la ricerca e l'attuazione della rappresentanza «vera» fosse riservata «agli ulteriori progressi della società umana», motiva la sua scelta a favore della rappresentanza reale per l'amministrazione degli interessi: «È una ricerca di alta politica quella del modo, nel quale si possono avere rappresentanze politiche effettive e non di puro nome, e finora non fu sciolto il problema, almeno nella pratica. La nostra opinione si è che sono effettive le sole rappresentanze reali, e che sono illusorie le rappresentanze meramente personali: sono effettive quelle rappresentanze che rappresentano gli interessi, e non sono tali quelle che rappresentano le persone (...). C'è la rappresentanza degli interessi quando quel gruppo di persone che rappresenta la società, abbia in sé compendiate gli interessi di tutti; di maniera che, se prendono una deliberazione, la quale sia vantaggiosa agli interessi del gruppo dei rappresentanti, ella debba di necessità riuscire vantaggiosa anche agli interessi complessivi di tutta la società rappresentata, e se prendono una risoluzione che sia nocevole agli interessi complessivi della società rappresentata, questa deliberazione di necessità riesca proporzionatamente nocevole agli stessi interessi del gruppo dei rappresentanti che la prendono. Allorquando può aver luogo il contrario (...), allora essi non rappresentano gli interessi di tutti, ma rappresentano le nude persone»<sup>21</sup>.

---

18. Ivi, p. 182.

19. Ivi, p. 195.

20. *Epistolario completo*, vol. X, p. 336. Da notare che Rosmini ha ipotizzato il suffragio universale per l'elezione di un'assemblea costituente: «Proponendo noi il voto proporzionale alla proprietà, lo proponiamo unicamente per l'elezione dei Deputati alle Camere legislative. Trattandosi d'una costituente noi proporremo indubitatamente il *voto universale uguale*, ma a condizione che sia reso possibile a tutti i cittadini che si consultano, vorremmo che fosse un vero voto universale di fatto, e non di parole» (*La Costituzione secondo la giustizia sociale*, p. 194, nota).

21. A. ROSMINI, *Della libertà d'insegnamento*, in ID., *Scritti Pedagogici*, a cura di G. Picenardi, Edizioni Rosminiane, Stresa 2009, p. 110.

Con le Camere che rappresentano le proprietà, e non gli individui in quanto tali, e la privazione del voto per coloro che non contribuiscono alle finanze dello Stato, Rosmini era rimasto legato ad una visione conservatrice e patrimonialista del consorzio umano. Per lui il diritto di voto riservato ai contribuenti è un corollario del principio incontrovertibile che lo Stato riceve la sua esistenza e l'esercizio delle sue funzioni proprio dai contribuenti. Se è così, nei confronti dei non abbienti la società civile non può essere altro che una società benefica, e tuttavia non li rigetta dal proprio seno: «Che la società civile riconosca per suoi membri anche quelli che nulla contribuiscono al fondo sociale, onde ella trae l'esistenza e l'attività, non viene prescritto dal diritto di natura e di ragione, ma insinuato dallo spirito del Vangelo che esclude dal mondo la schiavitù. Tutti gli uomini redenti da Gesù Cristo sono fratelli: la società civile cristiana riconosce come tali anche i poveri, e gli ammette gratuitamente nel suo seno tutelandoli con giustizia, beneficandoli con carità»<sup>22</sup>.

Punto qualificante della Costituzione è anche la netta separazione dei poteri dello Stato, nella quale l'Autore ripone la garanzia dell'esistenza stessa del governo costituzionale: «Le guarentigie che dà al bene pubblico il sistema costituzionale dipendono in modo principale dall'esatta separazione dei tre poteri: se questi si confondono è rovesciata la base d'un tal sistema di Governo, e questo è uno dei vizi delle Costituzioni promulgate fin qui in Europa»<sup>23</sup>. La divisione dei poteri in esecutivo, legislativo e giudiziario, ciascuno autonomo ed indipendente, evita la dannosa confusione del potere unico e riflette anche l'avversione di Rosmini al governo parlamentare basato sulla fiducia delle Camere, dovuta alla dannosa ingerenza dei partiti politici nell'attività di governo. Poiché lo Stato deve realizzare la giustizia della società, egli voleva evitare che i partiti, espressione di interessi privati ed egoistici e dei quali temeva le degenerazioni, fossero di ostacolo alla realizzazione del bene comune. Pertanto la Costituzione prevede un esecutivo forte, munito del potere di iniziativa legislativa avente precedenza, nella discussione e votazione, su quella delle Camere (art. 11), e con a capo un monarca costituzionale o un presidente della repubblica.

Diversamente dalle costituzioni francese ed americana, Rosmini non premette al suo progetto una dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, e ciò sia per la difficoltà di definire in modo appropriato tali diritti, sia per la scarsa rilevanza pratica di siffatte dichiarazioni. Egli preferisce porre tra i principi fondamentali dello Stato che «i diritti di natura e di ragione sono inviolabili per ogni uomo» (art. 2) e motiva la sua soluzione: «Conviene riconoscere che sopra la società civile, sopra il popolo, sopra l'umanità intera vi ha una giustizia eterna: che a questa l'umanità intera deve ubbidire, che questa giustizia non emana né dal popolo né dalle Camere né dai re, né dalla volontà dell'uomo: non emana al tutto, ma solamente, è, come è Iddio nel quale ella ha sede. Conviene riconoscere e confessare che avanti tutte le leggi positive della civile società ve ne hanno dell'altre, a cui quelle della società devono conformarsi sotto pena di esser nulle, come non avvenute: si dee riconoscere che i diritti dell'uomo antecedono a tutti quelli che l'istituzione della società civile gli può attribuire: si dee ammettere un diritto di natura e di ragione precedente alla civile convivenza, che deve essere rispettato da tutte le disposizioni civili. Conviene che questo diritto naturale e razionale sia riconosciuto dalla Costituzione della società civile come suo fondamento».

«La cosa migliore che si fece nell'89 - continua Rosmini - fu certamente la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* proposta dal Lafayette a imitazione delle costituzioni americane; ma mancava un tribunale corrispondente che la facesse valere. Oltre di ciò le dichiarazioni dei diritti fatte in Francia sono espresse con tali vocaboli che non rendono alcun senso preciso, dando luogo alle

---

22. La costituzione secondo la giustizia sociale, p. 201.

23. Ivi, p. 171.



più false interpretazioni; né può una breve dichiarazione comprendere tutti i diritti di natura e di ragione spettanti agli uomini. Val dunque meglio in una costituzione consacrare il principio che il diritto di ragione e di natura è inviolabile come si fa in questo articolo secondo, accennare i principali diritti del cittadino come si fa al titolo III e poi commettere ad un'alta corte di giustizia lo sviluppo e l'applicazione ulteriore di tutti gli altri diritti di natura e ragione»<sup>24</sup>.

La Costituzione riconosce e sancisce l'eguaglianza dei cittadini nonché i diritti e le libertà riscontrabili nelle carte liberali e moderate del tempo (artt. 21 ss.), ampliandone contenuti e tutela rispetto ai limiti legislativi ed amministrativi. Tra i diritti dei cittadini merita di essere menzionata, perché innovativa rispetto alle coeve costituzioni, la libertà di movimento: «Il viaggiare in ogni parte del globo è un diritto di natura: l'emigrazione a chi la dimanda non può essere negata» (art. 26). Parimenti innovativo è il principio della libertà economica e dell'iniziativa privata: «La libertà del commercio e dell'industria sono principi fondamentali del diritto economico dello Stato» (art. 40).

Tra i principi fondamentali dello Stato è la garanzia della «libertà d'azione alla Chiesa cattolica: la comunicazione diretta colla Santa Sede in materie ecclesiastiche non può essere impedita: i concilii sono un diritto della Chiesa: le elezioni dei Vescovi si faranno a clero e popolo secondo l'antica disciplina, riservata la conferma al Sommo Pontefice» (art. 3). Il progetto non accoglie la formula dello Statuto albertino secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato, a motivo della sua inefficacia pratica dovuta al fatto che l'espressione «Religione dello Stato» non esprime un concetto preciso: «Il gruppo dei diritti politici che fu attribuito con essa ai cittadini cattolici andò variando secondo i tempi. Lo Statuto toscano ammette gli acattolici a tutti gli impieghi civili e militari e però appena s'intende più che cosa voglia dire la dichiarazione che la religione cattolica è la sola Religione dello Stato (...). Pure, se non pare conveniente dichiarare nello Statuto che la Cattolica è la religione dello Stato, egli è nondimeno mestieri riconoscere con esso l'Italia per una nazione cattolica, giacché gli acattolici vi si trovano come un'eccezione, come una frazione minima. Ora una nazione cattolica, coerente alla sua fede, è uopo che la munisca di guarentigie e ne mantenga inviolata la libertà come il più prezioso suo bene. La Religione cattolica non ha bisogno di protezioni dinastiche, ma di libertà: ha bisogno che sia protetta la sua libertà e non altro. Il più grande degli assurdi si è che in un popolo libero sia schiava la religione che egli professa. Questo assurdo si riscontra in tutte le costituzioni di tipo francese per l'influenza che esercitò l'incredulità nella loro formazione. Nello stesso tempo che si proclamò la libertà di tutti i culti, con una perfida incoerenza si lasciò sussistere e si andò formando sempre più, accanto alla legge fondamentale, un diritto pubblico che impediva alla Chiesa Cattolica ogni libera sua azione»<sup>25</sup>.

Fatto è che la Chiesa, se non è veramente libera dal potere politico, non può esercitare liberamente il suo ministero: la libertà e i diritti della Chiesa rimangono sacrificati nelle costituzioni moderne, proprio come avveniva nelle monarchie assolute. Rosmini porta ad esempio la libertà d'insegnamento: essa certamente spetta alla Chiesa cattolica, ma è ostacolata ed avversata dalla pretesa dello Stato di interferire nella sfera religiosa, con detrimento dei diritti fondamentali della Chiesa. Da qui «la necessità delle guarentigie. È dunque ragionevole che il popolo cattolico ne domandi al potere civile in tanto pericolo. Ma quali possono essere queste guarentigie? Per quanto si cerchi, non se ne trova alcun'altra, se non che il Governo "riconosca, lasci libero, protegga il diritto, che ha la Chiesa Cattolica, come maestra e giudice della dottrina dommatica e morale dell'insegnamento".

---

24. Ivi, pp. 67-69.

25. Ivi, pp. 70-71.

Questa guarentigia non è dunque data solamente alla Chiesa, ma è data ai popoli, ed è una conseguenza legittima e necessaria del sistema costituzionale che tutto si fonda sul principio generale delle guarentigie. Certamente col primo articolo dello Statuto Sardo si voleva dare al popolo piemontese la guarentigia, di cui parliamo. Ma in tutti quelli organismi politici, nei quali non si trova nessuna autorità indipendente incaricata di conservare la costituzione e di interpretarla, un articolo così breve e sugoso rimarrebbe una guarentigia illusoria e cartacea, qualora la disposizione che contiene non venisse trasfusa e applicata nelle altre leggi dello Stato»<sup>26</sup>.

Nella ritrovata libertà del popolo cristiano e dei suoi pastori, l'abate di Rovereto vedeva i presupposti di un rinnovamento della Chiesa che per lui era il ritorno alle origini, ma anche della rinascita civile e morale delle nazioni: «La Chiesa primitiva era povera, ma libera. Ella non aveva vassallaggio, non protezione, meno ancora tutela, o avvocazia»<sup>27</sup>.

### *Il Tribunale politico*

Sin dagli anni giovanili Rosmini aveva teorizzato un *tribunale politico* garante della giustizia nella dinamica politica ed amministrativa, suprema istanza di controllo giudiziario degli atti esecutivi e legislativi, e di risoluzione dei conflitti politici in genere secondo giustizia: «Innanzi a qualunque disposizione politica è necessario un giudizio sulla giustizia della medesima. Il che è vero qualunque sia la forma che abbia il Governo»<sup>28</sup>. Egli rilevava che, da sempre, sono stati istituiti tribunali civili per giudicare degli interessi dei privati, mentre, paradossalmente, niente di ciò è mai stato fatto circa gli interessi politici, certamente di rilevanza maggiore. Insistendo sulla necessità di un giudizio politico indipendente, il filosofo era comunque consapevole della «difficoltà di erigere un tribunale politico, il quale esige un gran progresso di lumi, ed una moralità assai avanzata nel genere umano; i quali lumi e la quale moralità non si poteva aspettare dagli uomini se non allora che l'influenza del cristianesimo si fosse spiegata per un lungo corso de' secoli»<sup>29</sup>.

Il sistema di giustizia politica ipotizzato da Rosmini era reso possibile dall'incivilimento della società portato dal cristianesimo con la graduale sostituzione del bene comune, che è il bene di tutti gli individui che compongono il corpo sociale, al bene pubblico, che è il bene del corpo sociale considerato nel suo insieme. Cosciente dell'impossibilità «che chi ha la forza in mano non sia tentato di abusarne»<sup>30</sup>, egli pensava che solo un organo composto da non amministratori e giudicante secondo moralità e giustizia avrebbe potuto assicurare la subordinazione dell'utilità alla giustizia e la tutela dei diritti dei più deboli e delle minoranze contro gli abusi del potere politico e delle maggioranze. Alla giustizia politica, che procede solo ad istanza di parte, avrebbe potuto ricorrere ogni persona singola o collettiva per la tutela dei diritti individuali e di quelli di ogni minoranza contro l'oppressione della maggioranza.

Il tema del Tribunale politico fu ripreso ed approfondito nella *Filosofia del diritto*,<sup>31</sup> nella *Naturale costituzione della società civile* rielaborata nel 1848, ed infine ne *La Costituzione secondo la giustizia sociale*, opera nella quale l'organo viene sistematizzato e dotato di precise prerogative giurisdizionali. Rilevando come uno dei principali vizi degli Stati costituzionali dell'epoca fosse la scarsa tutela

---

26. Della libertà d'insegnamento, p. 134.

27. A. ROSMINI, *Delle cinque piaghe della santa Chiesa*, a cura di A. Valle, Città Nuova, Roma 1998, p. 229.

28. A. ROSMINI, *Politica Prima*, a cura di M. d'Addio, Città Nuova, Roma 2003, p. 787 (Frammento 5).

29. Ivi, p. 794.

30. Della naturale costituzione della società civile, p. 684.

31. Cfr. A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, a cura di R. Orecchia, Cedam, Padova 1967, pp. 1602-1610.

della minoranza a tutto vantaggio della maggioranza, il Roveretano vedeva nell'istituzione del tribunale politico l'unico e radicale rimedio a tale ingiustizia: oltretutto, se alla minoranza, che di solito è quella che determina le rivoluzioni, fosse offerta una via legale per far valere i propri diritti, essa non avrebbe più ragione di ricorrere alla forza per rovesciare l'ordine costituito.

Rosmini pensava che lasciare il giudizio sulla giustizia delle leggi e dei provvedimenti governativi alla coscienza di coloro che li pongono in essere, fosse la causa di quel dispotismo che, nonostante le apparenze, permaneva in forme mascherate anche nei nuovi governi costituzionali. Le conseguenti ingiustizie avrebbero provocato il risentimento popolare che avrebbe innescato nuove rivolte: «Così gli Stati camminano di rivoluzione in rivoluzione fino a che non abbiano espulso dai visceri dei loro governi il dispotismo sotto tutte le forme, e così li abbiano resi veramente civili obbligandoli ad adoperare non più coll'arbitrio, ma secondo la norma della giustizia. Ora a questo si sarà pervenuto solamente allora che nella società vi sia un Tribunale venerabile ed indipendente, il quale sia incaricato alle opportune occorrenze di chiamare a censura la giustizia di tutti gli atti di governo, di tutte le leggi, eccetto la legge costituzionale, la quale deve anzi servire di codice al detto Tribunale, sul quale pronunciare e motivare le sue sentenze»<sup>32</sup>.

Nella Costituzione è dunque previsto un organo giurisdizionale composto dal Tribunale politico e dalla Suprema Corte di giustizia politica (artt. 81-84), con la funzione di garantire i diritti di natura e ragione, assicurare la difesa del bene comune, comporre i contrasti tra interessi e valori morali, vigilare su tutti i poteri dello Stato e sulla conformità delle leggi alla legge fondamentale, e giudicare sulle infrazioni alla stessa. Sovrastante al potere legislativo, custode della *naturale costituzione* della società e garante del primato della giustizia sulla politica, esso completa la netta separazione tra il potere esecutivo e quello giudiziario, eliminando la dannosa confusione del potere unico. Garantendo l'equilibrio tra forza fisica (Stato) e forza morale (Chiesa), l'organo di giustizia politica, «vindice del diritto naturale e razionale contro tutti gli altri poteri dello Stato che ne attentassero la violazione»<sup>33</sup>, fa assurgere lo Stato al rango morale per il fatto che i diritti assoluti ed inviolabili dell'uomo sono tutelati e garantiti dallo Stato stesso e non più da una autorità estranea (la Chiesa).

Rosmini era persuaso che solo il giudizio di costituzionalità delle leggi avrebbe assicurato la superiorità del potere giudiziario sull'esecutivo, il primato della giustizia sulla politica, e costituito la vera garanzia delle libertà civili e politiche. Pertanto egli arriva ad ipotizzare un vero e proprio esame preventivo di legittimità costituzionale: «Allora quando le Camere avessero approvato un progetto di legge che si potesse credere contenere qualche ingiustizia, rimarrebbe in arbitrio del Sovrano, prima di dare o negare la sua sanzione, di rimettere la cosa alla decisione del Tribunale politico supremo. Qualora questo Tribunale giudicasse il progetto di legge ingiusto, esso non potrebbe portarsi più alla sanzione del Principe, ma cadrebbe da se stesso senza che il Re si mettesse in lotta colle Camere: queste non potrebbero più proporlo né modificarlo»<sup>34</sup>.

Consapevole della portata innovativa della sua proposta, Rosmini sottolinea la funzione di garanzia, custodia e progresso civile dell'«ordine giudiziario politico» da lui concepito: «Questa istituzione contribuirà grandemente ad ottenere che lo Statuto fondamentale sia nel fatto una verità. Negli altri sistemi si compone, e si promulga una costituzione, e poi è lasciata là sola: non v'ha al-

---

32. Della naturale costituzione della società civile, pp. 690-691.

33. La costituzione secondo la giustizia sociale, p. 69.

34. Ivi, p. 237. Il Tribunale supremo «costituisce un anello di mezzo tra le Camere e il Re» (p. 238).

cun potere espressamente incaricato di custodirla: quindi se ne incarica il popolo, ne fa giustizia: ma non sono civili se non quelle nazioni, che alle vie di fatto sostituiscono le decisioni giuridiche dei tribunali. Laonde non può dirsi, che il governo costituzionale sia entrato a pieno nell'ordine della civiltà in fino a tanto che non sia istituito un potere, il quale pronunci sulle infrazioni che possono commettersi della Costituzione stessa: allora questa non è più una carta scritta senza voce, le è data la vita e la parola»<sup>35</sup>.

Il pensiero di Rosmini era che ogni opinione politica, favorevole che sia alla rappresentanza reale o a quella personale, non avrebbe potuto esprimere nulla di buono finché non avesse escogitato un sistema di giustizia politica atto ad eliminare la rappresentanza personale, da lui giudicata dannosa per gli interessi della società. Se nella società resta la sola rappresentanza reale, questa, espressione dei proprietari cui compete di amministrare la società civile, si può organizzare in governo seguendo rigorosamente la legge dell'equilibrio tra proprietà e potere. Il tribunale politico è pensato proprio come strumento democratico di giustizia all'interno della società politica governata dai possidenti, atto a prevenire e neutralizzare i rischi propri della rappresentanza reale, dovuti al fatto che chi amministra il proprio non può essere giudice imparziale del diritto altrui.

«Senza morale non può esistere un governo - scrive il Roveretano - e un governo è più solido quant'è maggiore la moralità delle popolazioni a cui egli presiede. Ma il sagace legislatore dee dare un sostegno alla moralità pubblica colle istituzioni, e tale è il Tribunale politico che si propone. A questo tribunale spetta di natura sua d'essere prima di tutto un giudizio di pace: egli dee per primo suo ufficio tentare la conciliazione, quand'è possibile fra litigatori, e in appresso soltanto pronunciare le sue sentenze»<sup>36</sup>.

L'organo, che conferisce allo Stato un vero e proprio carattere di giustizia, esprime dunque quei diritti personali che deve tutelare e che, contrariamente agli interessi materiali, sono e debbono essere uguali in tutti. Per favorire la più ampia rappresentatività, la suprema Corte di giustizia politica è composta da un numero di giudici pari a quello dei componenti di una camera legislativa e, a sottolineare che i diritti personali sono uguali in tutti, è eletta dal popolo con voto universale ed eguale, intendendosi per tale quello espresso da tutti i cittadini che hanno l'esercizio del diritto elettorale secondo l'articolo 59 della Costituzione.

Nella costituzione teorizzata da Rosmini, il Tribunale politico ha una posizione di preminenza motivata da ragioni metapolitiche e metagiuridiche. La costituzione non ha senso se non permette di realizzare la giustizia sociale, e lo Stato non è tanto chiamato ad esprimere un proprio sistema di giustizia, quanto a garantirne uno preesistente. Chiamato ad affermare le supreme ragioni della giustizia, il Tribunale, che si deve appoggiare alla costituzione per le proprie sentenze (momento giuridico "positivo"), deve sottomettersi, assieme alla costituzione stessa, al preesistente diritto di natura e ragione (momento metapolitico e metagiuridico). In ogni caso, l'appello del Tribunale politico all'eterno diritto naturale e razionale non deriva dai principi del giusnaturalismo validi *etiamsi deus non daretur*, ma si radica nella fondazione teologica della verità, virtù e felicità<sup>37</sup>.

---

35. Ivi, p. 239.

36. Ivi, p. 238. Umberto Muratore ha colto il nesso tra gli odierni organi di giustizia amministrativa (Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato) e il tribunale politico (U. MURATORE, *Rosmini per il Risorgimento*, Edizioni Rosminiane, Stresa 2010, p. 52). Istituiti nel 1971, i TAR hanno completato il sistema di giustizia amministrativa con la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi.

37. «Verità, virtù, beatitudine sono i tre termini dell'umana persona, ed i fonti purissimi, da cui a lei scaturisce la sua eccellenza, la sua dignità e la sua supremazia. Di qui si ricava chiaramente che ogni attentato volto a spogliare

## La Costituente del Regno dell'Alta Italia

Nella primavera del 1848 si era affacciata l'idea di eleggere un'Assemblea che provvedesse alla stesura di una costituzione per l'Alta Italia, valevole per il Regno di Sardegna e il Lombardo-Veneto, primo nucleo dell'auspicata unità d'Italia. Rosmini scese in campo con una serie di dodici articoli pubblicati tra il 1° luglio e il 5 agosto di quello stesso anno sul *Risorgimento*, un giornale fondato da Camillo Benso di Cavour e da Cesare Balbo<sup>38</sup>. L'impianto è quello degli altri scritti costituzionali, ma si nota uno sforzo di adeguamento alle nuove sensibilità, di affinamento e precisazione, di chiarimento delle motivazioni garantiste.

Il Roveretano passa in rassegna le incongruenze delle costituzioni modellate su quelle francesi, che nei fatti sconfessano i diritti fondamentali che in teoria avrebbero dovuto garantire, come la mancanza di una effettiva tutela della proprietà privata. La conclusione è che «tutte le Costituzioni dell'era moderna date fino al dì d'oggi dimostrarono la loro assoluta impotenza a divenire una verità di fatto»<sup>39</sup>. Ma soprattutto si fanno più convinti i riconoscimenti ai principi scaturiti dalla Rivoluzione, che ora appaiono provvidenziali: «I principi proclamati nell'89 sono in gran parte veri e splendidi di giustizia e moralità: si prenda quello che essi avevano di buono, ma si emendino in pari tempo per ciò che avevano di vizioso, si completino per ciò che avevano di difettoso»<sup>40</sup>.

Viene ribadita la precedenza della persona rispetto alla società ed allo Stato, fondata su premesse metafisiche, e quando tale principio è violato, si creano i germi del dispotismo sempre in agguato. Vi è quello monarchico, quello popolare, delle maggioranze, delle Camere, del potere legislativo, e vi è «il dispotismo della stessa società civile, che è il più radicale e il più fatale di tutti, ed esiste allorché sia invalsa la dottrina oltre misura ingiusta e tirannica, che la società civile possa tutto, che ella assorba tutte le altre società, che ella annienti tutte le individualità e le località, che debba esistere ella sola, e tutto il resto esista precariamente per una grazia e per un favor suo»<sup>41</sup>. Rosmini intensifica la battaglia contro questo eterno nemico della società civile, il «proteiforme» dispotismo che è «l'ingiustizia del potere» ed è «ignudo e senza velo», anteriore alle stesse forme di governo, e che tutto pervade. In definitiva, il problema della Costituente può essere ridotto a questi minimi termini: «Costituire una società civile scevra da ogni dispotismo. Ottenuto questo, il resto viene da sé»<sup>42</sup>.

Il tema del dispotismo offre all'abate trentino lo spunto per rilevare che negli Stati cristiani lo spirito di questa tirannide è sorto per una distorta interpretazione del principio paolino *omnis potestas a Deo*, secondo la quale solo il potere sovrano veniva da Dio, e come tale era insindacabile ed

---

l'uomo della verità, o della virtù, o della felicità, è una lesione del diritto formale che è la persona»: (*Filosofia del diritto*, p. 201).

38. La collaborazione al giornale si interruppe ben presto perché il Roveretano fu investito dal Governo sardo della nota missione diplomatica a Roma per tentare di addivenire alla stipula di un concordato con la Santa Sede e favorire la nascita di una confederazione tra gli Stati italiani. Cfr. A. ROSMINI, *Della missione a Roma di Antonio Rosmini-Serbati negli anni 1848-49. Commentario*, a cura di L. Malusa, Edizioni Rosminiane, Stresa 1998.

39. La Costituente del Regno dell'Alta Italia, p. 286.

40. Ivi, p. 275. Osserva Rosmini: «La più bella cosa della rivoluzione fu un'imitazione degli Americani, la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, benché imperfetta. Il clero era d'opinione che non bastava che fosse scritta; domandava che divenisse un fatto. L'Assemblea colle sue operazioni la violava, contenta d'averla scritta» (Ivi, p. 292). I primi due articoli della Dichiarazione garantivano i diritti fondamentali, ma già nel terzo («Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione») si insinuava il germe dell'assolutismo.

41. Ivi, p. 313.

42. Ivi, pp. 314-315.

inalienabile. In realtà san Paolo voleva dire che ogni diritto è sacro ed inviolabile perché protetto dalla eterna legge morale di giustizia. Spiega in proposito il nostro filosofo: «L'autorità del Governo (e per Governo intendo il complesso di tutti i poteri sociali) non è più una cotal cosa indeterminata, misteriosa, assoluta, onnipotente; non è più una autorità divina, ma è un'autorità intieramente umana, che viene da Dio a quel modo nel quale da lui vengono tutte le altre autorità umane, anche le minime che sono al mondo; viene da Dio unicamente in quanto Iddio è l'autore della naturale giustizia, ed è il vindice delle convenzioni che gli uomini stringono fra loro, dei patti con cui si legano in associazioni»<sup>43</sup>.

Rosmini scende anche sul terreno della questione sociale, un tema che cominciava a porsi a causa del formarsi del proletariato urbano, che accentuava il problema della povertà. Egli si dichiara contrario alla beneficenza statale e sostenitore della beneficenza spontanea, da incoraggiare attraverso l'educazione alla carità evangelica. Compito dello Stato, che deve amministrare l'utile, è il perseguimento della giustizia sociale attraverso una legislazione che non deve operare alcuna forzosa redistribuzione dei beni, che violerebbe la proprietà privata, ma deve provvedere alla loro saggia amministrazione: «La beneficenza governativa ha un ufficio pieno delle più gravi difficoltà, e può riuscire, anzi che di vantaggio, di grave danno, non solo alla nazione, ma alla stessa classe indigente che si pretende beneficiare»<sup>44</sup>.

### *Sull'unità d'Italia*

Nel saggio *Sull'unità d'Italia*, di stampo fortemente neoguelfo, il Roveretano prende posizione per una forma federalista che, a suo avviso, lungi dall'indebolire, avrebbe rafforzato l'unità nazionale attraverso il riconoscimento delle preesistenti legittime diversità. Egli voleva porre le basi per una futura confederazione volontaria degli Stati italiani presieduta dal Papa, ritenuta il mezzo più idoneo a realizzare, senza il ricorso alla forza, l'unità della nazione. Il progetto federale, attraverso l'unità organica degli Stati che non è omologazione, avrebbe consentito di conciliare l'unità d'Italia con la permanenza del potere temporale del Papa<sup>45</sup>.

Rosmini era dunque un sostenitore dell'unità d'Italia, ma di un'Italia federale, fondata su ampie autonomie dei singoli Stati (federalismo per aggregazione): «Unità la più stretta possibile in una sua naturale varietà: tale sembra dover essere la formula dell'organizzazione italiana»<sup>46</sup>. L'unità nella diversità degli Stati rispondeva alle motivazioni profonde: relativamente ai diritti innati, le comunità, al pari delle persone, sono eguali, ma non altrettanto può dirsi per i diritti acquisiti, frutto della libera attività degli individui e delle loro società, che con le loro svariate iniziative accumulano nel tempo diritti diversi per quantità e qualità. Poiché non è compito dello Stato creare od annullare diritti, ma semplicemente amministrarli regolando le loro modalità, se si voleva agire secondo giustizia era necessario riconoscere le diversità ormai trasformatesi in diritti acquisiti. Ciò poteva essere fatto soltanto attraverso l'assetto confederale, nel quale il Roveretano vedeva anche il

---

43. Ivi, p. 326. Il passo fa parte di quello che doveva essere il 14° articolo, non pubblicato sul giornale al pari del 13°.

44. Ivi, p. 306.

45. Rosmini va oltre l'idea di una semplice lega, doganale o politica, che si tentava di realizzare tra alcuni Stati italiani, e prende posizione per una confederazione stabile. Durante la missione diplomatica a Roma, egli presenta ai rappresentanti dello Stato della Chiesa, del Granducato di Toscana e del Regno Sardo una propria bozza informativa con i punti fondamentali della futura confederazione da lui delineata, espungendo peraltro, forse a causa dell'eccessiva arditezza, l'Alta Corte di giustizia politica. (Cfr. *Della missione a Roma*, pp. 21-22, nonché U. MURATORE, *Rosmini per il Risorgimento*, pp. 86 ss, che riportano integralmente la bozza del progetto federale.

46. A. ROSMINI, *Sull'unità d'Italia*, in *Scritti politici*, p. 256.

rimedia contro la statolatria.

Contrario alla formazione di uno Stato unitario centralizzato<sup>47</sup>, egli non accettava, giudicandola semplicistica, l'idea di coloro che, sull'esempio francese, volevano «livellare tutti i municipii, tutte le provincie italiane, spianandone le disuguaglianze e le eminenze finché non vi fosse più che un'eminenza sola, quella della capitale (...): pare a me che dimentichino quale l'Italia l'hanno fatta i suoi quattordici secoli d'invasioni straniere, di dissoluzione, d'individuale azione, di potenziale organizzazione e d'intestina divisione»<sup>48</sup>. Con realismo pensava che l'unità politica della nazione potesse e dovesse essere realizzata «in quel modo che si può, assumendo la condizione di fatto tale qual è, senza temerla, né dissimularla. Non trattasi di organizzare un'Italia immaginaria, ma l'Italia reale colla sua schiena dell'Appennino nel mezzo, colle sue maremme, colla sua figura di stivale, colla varietà delle sue stirpi non fuse ancora in una sola, colle differenze dei suoi climi, delle sue consuetudini, delle sue educazioni, dei suoi governi, dei suoi cento dialetti, fedeli rappresentanti della nostra sociale condizione»<sup>49</sup>.

La confederazione proposta da Rosmini, che prevedeva la conservazione dei vari Stati italiani, poggiava su tre capisaldi: uniformità governativa dei singoli Stati, da realizzare attraverso un identico statuto costituzionale; creazione di un organismo centrale di governo (Dieta) competente per tutti gli affari comuni, interni ed esterni; uniformità legislativa in materia civile, penale, commerciale e di procedura. Era inoltre prevista una moneta unica, l'unità doganale e un comune diritto di cittadinanza italiana. Una soluzione, dunque, di tipo costituzionale, basata su una confederazione di Stati all'interno di un sistema, per quanto possibile, unitario ed omogeneo. Al governo della Confederazione avrebbe provveduto la Dieta nazionale permanente con sede in Roma quale capitale d'Italia, composta dai rappresentanti degli Stati, e con tutti i poteri che l'art. 14 della Costituzione attribuiva al Capo dello Stato.

La sovranità si spostava dunque dai singoli Stati ad un organismo nuovo ed autonomo rispetto alle parti confederate<sup>50</sup>. Le Camere legislative dei vari Stati avrebbero rappresentato «gli interessi privati ed opposti fra loro di uno Stato particolare», mentre la Dieta avrebbe rappresentato «il solo interesse dell'Italia come nazione, risultante dagli interessi degli Stati particolari, congiunti armonicamente come membra d'un solo corpo, a cui servono e dalla cui vita vivono»<sup>51</sup>. Al Sommo Pontefice, quale altissima autorità morale e naturale protettore della Dieta e dell'unità d'Italia, era riconosciuto il primato tra i vari sovrani italiani e la presidenza perpetua della confederazione.

La Confederazione, dando vita ad una entità sovrastatale espressione dell'unità politica nazio-

---

47. «Noi non siamo punto gli amici della centralizzazione, ma non bramiamo neppure che il Governo si disciolga in tante repubblicette del medio evo. Il Governo centrale deve essere forte, e in pari tempo tutti i governati devono godere della maggiore libertà. Saper distinguere ciò che appartiene alla forza del Governo, e non alla libertà dei governati, e ciò che appartiene alla libertà dei governati, e non alla forza del Governo: nulla cedere di questa, e nulla usurpare di quella: ecco una delle parti principali e delle più difficili della sapienza politica» (*Della libertà d'insegnamento*, p. 113).

48. Sull'unità d'Italia, in *Scritti politici*, p. 255.

49. Ivi, p. 255.

50. Osserva il Gray: «Quella che Rosmini in sostanza propugnava, era - per servirci della terminologia ora d'uso nel diritto pubblico - la costituzione d'uno "Stato Federale", in cui cioè si vogliono conciliare le esigenze del grande Stato moderno colla disparità delle condizioni degli Stati componenti, che non perdono la loro individualità, pur costituendo un nuovo Stato con sovranità diversa da quella dei singoli componenti» (C. GRAY, *Introduzione a A. ROSMINI, Progetti di Costituzione*, p. LXX, nota 3).

51. Sull'unità d'Italia, p. 263.

nale, avrebbe risolto il problema dello Stato della Chiesa, sciogliendo il nodo del potere temporale del Papa-Re, Capo di Stato e nel contempo guida spirituale della Chiesa cattolica, consentendo così la sopravvivenza dello Stato della Chiesa tra gli altri Stati italiani: «Perocché quando avesse luogo l'unità federativa d'Italia, e quindi lo stabilimento della Dieta nazionale in Roma, questa riceverebbe sopra di sé tutta la responsabilità della pace e della guerra, e conseguentemente il Sommo Pontefice rimarrebbe un principe al tutto pacifico, scarico di tanto peso»<sup>52</sup>.

Accanto alla Dieta era prevista un'Alta Corte di Giustizia politica, il cui ruolo era affidato al Concistoro cardinalizio presieduto dal Papa. Alla Corte era commesso il giudizio, unicamente in via di diritto, sui reclami dei singoli Stati che ritenessero pregiudicati i loro diritti dalle decisioni della Dieta, mentre a quest'ultima era riservato il giudizio supremo in via di opportunità politica. Come sempre, l'idea irrinunciabile era che la politica dovesse essere subordinata alla giustizia: «Anche le decisioni del supremo potere della Dieta nazionale devono piegare innanzi alla giustizia»<sup>53</sup>.

### *Considerazioni conclusive.*

Rosmini ha anticipato la critica al positivismo giuridico, riscoperto la legge naturale della filosofia classica, riproposto il primato della legittimità sulla legalità. Ha concepito un diritto vivente incarnato nella persona umana e una teoria politica basata sulla giustizia, prefigurando il personalismo ed il primato dell'uomo. Ha ricondotto nei giusti limiti lo Stato, che la modernità aveva deificato come onnipotente ed infallibile, ha demitizzato l'utopia del perfettismo e combattuto il dispotismo, mantenendosi distante dalle rivoluzioni e dalla restaurazione. Ha approntato un modello di costituzione basato sulla libertà, sulla giustizia e sul riconoscimento dei diritti naturali dell'uomo, inviolabili e garantiti da un apposito tribunale politico, custode della costituzione e titolare del giudizio di costituzionalità delle leggi, prefigurando la Corte Costituzionale istituita in Italia solo nel secondo dopoguerra. Per realizzare l'unità d'Italia ha proposto una Confederazione tra gli Stati della Penisola, secondo un modello federalistico fondato su ciò che più tardi sarebbe stato chiamato principio di sussidiarietà, ossia il massimo rispetto per l'autonomia delle persone, gruppi e organizzazioni sociali: un federalismo personalista ed equilibratore, solidale e costruttivo, di segno opposto a quello che si vorrebbe introdurre in Italia, egoista e senza anima, e che sa di secessione (federalismo per disaggregazione)<sup>54</sup>.

Ripensando i temi invalidati dall'idealismo e dal sensismo, con queste tematiche, che sono punti di riferimento vitali per la cultura dell'oggi, Rosmini si collega direttamente all'attualità e alla sua problematica. Alla base della sua concezione politica e giuridica, intimamente connessa al proprio sistema filosofico, c'è l'intuizione dell'idea dell'essere, principio della conoscenza e della moralità. Dalla oggettività dell'essere nasce la possibilità di un progresso in grado di soddisfare le esigenze della modernità, senza comprometterle nell'immanentismo soggettivistico. Convinto che la base morale della società sta nel fattore religioso, promuove un'antropologia di matrice cristiana

---

52. Lettera del 25 maggio 1848 al card. Castracane, in *Epistolario Completo*, vol. X, p. 328.

53. Sull'unità d'Italia, p. 265.

54. Il Card. Angelo Bagnasco, commentando il progetto federale di Rosmini, ha affermato: «La molteplicità, in tutti i campi, è una ricchezza se costruisce l'unità; se invece disgrega e allontana, allora non diventa più un valore ma un disvalore. Si vorrebbe, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, che le specificità delle persone, come delle culture e delle regioni, diventino una ricchezza per il bene dell'insieme, un bene che deve essere reale per tutti» (*Rosmini e le armi contro l'omologazione*, L'Osservatore Romano del 21 agosto 2010).



come antidoto al totalitarismo e alle utopie perfettistiche. Ed anche nella dottrina costituzionale risalta precorritore il principio, inoppugnabilmente cristiano, del valore e della finalità trascendente della persona nella sua inviolabile libertà e dignità.

Se con *La Costituzione* voleva riformare lo Stato, con le *Cinque Piaghe* voleva risanare e rinnovare la Chiesa. Ciò che in lui lega politica ed ecclesiologia, costituzionalismo e riformismo religioso, è il ripudio della religione come *instrumentum regni* e la condanna senza riserve dello sbocco totalitario della Rivoluzione, che aveva sottoposto la persona alla comunità spingendosi fino alla giustificazione del terrore. Era il tragico epilogo del laicismo illuministico che deificava lo Stato e ne conosceva i limiti, ed avversava il cristianesimo che è l'artefice del vero progresso della civiltà e il redentore della politica, fino a mutare il carattere del potere supremo: «La monarchia pagana, dirò anzi la monarchia naturale, era *assoluta*; e il Cristianesimo la rese *costituzionale*»<sup>55</sup>.

Il primato della persona, il suo valore e la sua vocazione alla libertà, il carattere originario della società civile verso lo Stato derivato, riportano al tema proprio delle moderne dottrine costituzionali, l'integrazione dell'individuo nel sociale. Rosmini vuole uno Stato di diritto ma soprattutto di giustizia, che riconosca la legge morale come la legge stessa di verità, nel quale la persona attua la sua libertà nel diritto e nella giustizia, e l'individuo e lo Stato sono ugualmente sottoposti alla stessa unica legge morale. Non può esistere uno Stato di giustizia che non rispetti la libertà dei cittadini. La giustizia «è affine alla Religione, che ne costituisce la sanzione suprema»<sup>56</sup>, non è un dato astratto, ma un principio concreto perché è nella persona, dalla quale si prolunga sul terreno sociale e politico. In tale logica è «una verità di fatto» il seguente principio: «Ciò che è giusto e conforme allo spirito della Religione cristiana, è anche più utile in generale al principe cristiano»<sup>57</sup>.

Nell'apprezzare gli elementi essenziali di questo apporto, va tenuto conto del punto di partenza, cioè delle condizioni storiche, e delle esigenze di gradualità ed opportunità. Rosmini dovette confrontarsi con lo Stato accentrato e laicista nato dalla Rivoluzione, quello "laico" teorizzato da Hegel, quello "socialista" di Saint-Simon e di Fourier, tutti modelli che ignoravano la centralità della persona, i diritti della società civile, e impedivano la libertà religiosa.

Quanto alla rappresentanza reale che egli preferisce a quella personale, va ricordato che i proprietari non sono soltanto quelli prediali, ma tutti quelli che pagano un tributo diretto allo Stato, e dunque anche i lavoratori contribuenti hanno diritto ad essere elettori: solo i contribuenti, perché chi fa politica deve amministrare, e chi amministra gli interessi e le utilità è colui che li possiede. I contribuenti, peraltro, possono eleggere anche un non contribuente, affidandogli la cura dei propri interessi. Nella rappresentanza reale, che di fatto esclude le masse popolari dalla politica, Rosmini vedeva l'antidoto all'affermazione del comunismo e la garanzia delle libertà personali e politiche, sull'esempio dell'Inghilterra dove queste si erano affermate in un tempo in cui i soli proprietari erano rappresentati in parlamento.

Se la proprietà è valorizzata in sede elettorale, occorre considerare che essa, nella sua intima struttura, è una connessione amorevole della persona con l'essere, il quale è l'origine della sua libertà sostanziale. La proprietà «è un *sentimento* (un amore) che lega le cose alla persona»<sup>58</sup>, il suo

---

55. Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, p. 168.

56. Ivi, p.235.

57. Ivi, p. 209.

58. *Filosofia del diritto*, p. 1166. Libertà e proprietà sono fonte e formula di tutti i diritti e delle attività particolari proprie della persona, nella cui libertà è il principio supremo dei diritti. Nella proprietà è invece il principio della derivazione e determinazione dei diritti particolari. «Rispetta l'altrui proprietà» (Ivi, p. 171) è il principio che Rosmini

prolungamento, la sfera in cui essa può muoversi liberamente per crescere e comunicare, che acquista dignità di diritto solo e nella misura in cui è legata allo sviluppo ed alla perfezione dell'uomo.

Il costante riferimento al primato della persona e all'essere che lo fonda mostra che anche in politica l'abate di Rovereto coglie i valori permanenti. Essendo un ordinamento non assoluto, lo Stato deve limitare i propri interventi in modo da non violare i diritti dei singoli e delle loro associazioni, a partire dalle famiglie. Le sue leggi non possono tutto perché altre forze muovono l'uomo e la società. Oggi che la persona viene assunta come fondamento degli ordinamenti statali più progrediti, il costituzionalismo rosminiano, con il suo messaggio di libertà e giustizia, può aiutare ad evitare la compressione dei diritti umani, le tentazioni totalitarie, le prevaricazioni della politica, le degenerazioni laiciste.

Alla base della costituzione italiana del 1948 c'è la persona, che si espande e si esprime in tante comunità che sono come dei cerchi concentrici che partono dall'uomo, passano per la famiglia, si integrano nella città e nella nazione. Rosmini aveva concepito una costituzione secondo queste linee in un'epoca ancora chiusa alle problematiche democratiche, alla cultura della persona, ai diritti del cittadino. Il legame che, attraverso la mediazione del Mounier, unisce il suo progetto alla carta repubblicana, è il riconoscimento del valore della persona nella libertà e nel diritto. Col suo anelito di verità e pienezza, la persona si erge contro l'idea hegeliana dello Stato, il collettivismo massificante, il particolarismo della società odierna, debole, frammentata, in crisi di valori perché orientata più all'aver che all'essere. Oggi persona e società sono sempre più legate da un destino comune, e l'affermazione della persona come libertà e diritto essenziale, fine e mai mezzo, può condizionare l'intero ordinamento politico.

Rosmini ha reso più comprensibile il ruolo della religione nell'organica crescita dell'intera società. Tesi fondamentale è che la presenza di una società religiosa autonoma ed originaria (la Chiesa Cattolica), in quanto freno e diga al dispotismo, costituisce una garanzia necessaria all'esistenza stessa della società civile, fatta di pluralismo, rispetto delle minoranze e spirito di cooperazione. Il dispotismo deriva anche dal non aver compreso la natura e la funzione dello Stato che, in quanto società particolare, ha una funzione solo sussidiaria. La Chiesa può esercitare il proprio ruolo politico solo se è indipendente dal potere statale, ma la dimensione laica non è estranea all'esperienza religiosa e l'orizzonte religioso non è vietato ad uno spirito laico. L'incontro tra culture diverse è arricchente ed evita proclami di reciproca esclusione, dovuti a mai sopiti fondamentalismi e laicismi.

Sul nesso tra società civile e religiosa ed il ruolo delle *Cinque Piaghe* per la corretta lettura della politica rosminiana uno studioso ha scritto: «La polemica contro le compromissioni politiche della Chiesa, contro i sistemi dell'alleanza o dell'immistione, rappresenta certo un grande apporto alla cultura politico-religiosa del cattolicesimo contemporaneo: essa è dettata dalla viva preoccupazione che tali compromissioni mettano a repentaglio la natura spirituale del messaggio evangelico, incarnato dalla Chiesa. Ma resta profonda nel Rosmini la convinzione che la diffusione di quel mes-

---

oppone al corrispondente principio kantiano della «possibilità della coesistenza» di più persone, accusato di «avere un grado troppo piccolo di *universalità*, e di averne uno troppo grande di *astrazione*» (Ivi, p. 168). Altro principio insufficiente a spiegare l'origine della proprietà è «il vedere nel solo travaglio il fonte universale del diritto di proprietà» (Ivi, p. 276): se l'essenza del diritto è morale e va cercata nel dovere giuridico corrispondente, è evidente che ognuno deve rispettare l'altrui proprietà, che non deriva dall'assenso tacito od implicito di qualcuno, ma dalla necessità di autorealizzazione della natura umana.

saggio sia inscindibile dalla riconquista, da parte della Chiesa-istituzione, di una funzione di supremo arbitro tra popoli e nazioni, di garante di una universale giustizia»<sup>59</sup>.

Partito dall'intelligenza che fa conoscere e riconoscere l'essere, Rosmini conclude la *Filosofia del diritto* con parole dal sapore mistico ed utopico, ma ciò che sembra irrazionale si illumina sul piano della fede, ultima sponda della verità: «Questo nostro è il tempo dell'egoismo nazionale: egli vige questo egoismo, cresce, invade tutto, crede di poter tutto, s'irrita, e innaspra ad ogni sospetto che gli sia messo alcun modo, alcun freno. E pure egli deve riceverlo questo freno, e il riceverà dalla legge della giustizia universale propria della società teocratica, e dal progresso della carità universale predicata incessantemente dalla Chiesa di Cristo. La società teocratica non vuol distruggere la civile, ma ella vuol trarre a lei di seno il vizio dell'egoismo che la difforma rendendola ingiusta».

«La civile società rimane a perfezionarsi, ingrandendosi, coll'amicarsi alla società universale, alla società teocratica perfetta, onde solo attingerà la compiuta giustizia e si purgherà d'ogni spirito d'ingiustizia. A fare la via ad un sì felice ringiovanimento delle nazioni, noi togliemmo a determinare con precisione il fine, entro cui dee tenersi col suo governo la civil società, "il regolamento della modalità dei diritti". È un piccolo seme, a dir vero, ma noi consegniamo questo seme alla logica del tempo, ed alla carità dei cristiani: gli avvenire forse ne godranno i frutti».

Sono gli accenti di un profeta disarmato, teorizzatore di un diritto personale e concreto, mite e salvifico, di una società giusta fatta di uomini liberi e solidali. L'egoismo è devastante, nemico del progresso civile, impedisce la costruzione del bene comune, ed oggi che la forma dello Stato è al centro del dibattito politico, federalismo e sussidiarietà, se ben combinati, possono risolvere molti problemi. L'evoluzione in forma federalistica della Repubblica, erede di uno Stato accentrato e livellatore, potrebbe essere la garanzia di una rinnovata unità nazionale. L'abate Rosmini permette di leggere il malessere sociale non come pretesto per un anacronistico ritorno alla divisione e al particolarismo, ma come impegno a portare a compimento il Risorgimento italiano.

---

59. F. TRANIELLO, *Società religiosa e società civile in Rosmini*, Il Mulino, Bologna 1966, p. 356.